INPGI
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA"
Via Nizza n. 35 – 00198 Roma

SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE

A TUTTE LE AZIENDE ISCRITTE
A TUTTI I GIORNLISTI ISCRITTI
Pubblicazione nel sito internet dell'Istituto

ALLA F.N.S.I.
Roma

ALLA F.I.E.G.
Roma e Milano

Circolare n. 6 del 18/03/2020

ALLA AERANTI CORALLO
Ancona

ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
Roma

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA INPGI
Loro Sedi

ALLA CASAGIT
Roma

OGGETTO	**DECRETO-LEGGE 17/03/2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. SOSPENSIONE ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI**

Il Governo, vista la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, ha adottato ulteriori misure rispetto a quanto previsto con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

Con l'emanazione del Decreto Legge 18 marzo 2020, n. 18, tra le varie misure adottate, all'art. 60 è stata prevista la rimessione in termini dei versamenti contributivi in scadenza il 16 marzo 2020, che sono prorogati al 20 marzo 2020.

Di conseguenza, i contributi riferiti al periodo di paga di febbraio 2020 hanno scadenza il giorno 20 marzo 2020.

Tra le altre misure adottate in materia di versamenti contributivi sono previste:

1. Estensione dei casi di possibile sospensione dei versamenti contributivi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

L'art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha sospeso - **fino al 30 aprile 2020** - i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortuni.

L'art. 61 del D.L. 18 marzo 2020, n. 18, ha esteso il campo di applicazione di tale disposizione anche ai seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Pertanto, eventuali aziende rientranti nelle tipologie sopra elencate (dalla lettera b) alla lettera r) – che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti - potranno comunicare all'INPGI la sospensione dei versamento contributivi aventi scadenza nei mesi **di marzo ed aprile 2020.** I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Limitatamente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui alla precedente lettera a), la facoltà di sospensione dei versamenti contributivi è prevista, invece, **fino al 31 maggio 2020**. In tal caso, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

In nessun caso, si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi di cui all'art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Per **i soggetti esercenti attività d'impresa**, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti contributivi che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo e il 31 marzo 2020.**

Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortuni oggetto di sospensione saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono usufruire della sospensione contributiva, sono:

- i datori di lavoro privati;
- i committenti privati, con giornalisti co.co.co. iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96;
- i giornalisti liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96.

Il datore di lavoro e/o il committente, che intende usufruire della sospensione contributiva, deve sospendere sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.

I datori di lavoro, i committenti ed i giornalisti che intendano usufruire della sospensione del versamento dei contributi devono, necessariamente, presentare **apposita istanza all'INPGI,** contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.

Si ricorda, infine, che gli importi dei contributi già versati, ancorché riferiti a periodi interessati dalla sospensione, non potranno essere oggetto di ripetizione.

Per i giornalisti liberi professionisti iscritti presso la Gestione previdenziale separata dell'INPGI, non essendo previsti adempimenti e/o versamenti contributivi con scadenza nel periodo tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, potrà essere oggetto di sospensione - in caso di pagamento dilazionato in corso - il versamento della rata scadente nel mese di marzo. La stessa potrà essere versata il 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili.

3. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza – VALIDITA' ATTESTATI e CERTIFICAZIONI.

L'art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, dispone che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Di conseguenza, gli attestati di regolarità contributiva rilasciati dall'INPGI a far data dal 1° gennaio 2020 mantengono la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Il Direttore Generale
(Maria I. Iorio)